

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI PER BRESCIA"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione VOLONTARI PER BRESCIA che sarà integrata con "VOLONTARI PER BRESCIA Ente del Terzo Settore" o, in breve, "VOLONTARI PER BRESCIA ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
2. L'Associazione ha sede legale in Brescia.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2 – Statuto e regolamento**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dai successivi regolamenti che saranno emanati oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 – Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, opera con finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Le attività che intende svolgere fanno riferimento alla lettera m) dell'art. 5 del Decreto Lgs 117/2017, ovvero l'associazione si propone di erogare servizi strumentali agli Enti del Terzo Settore, in particolare l'associazione si propone di fornire supporto agli ETS nelle azioni di sviluppo e di organizzazione del volontariato da coinvolgere nelle iniziative culturali, sociali e ambientali che intendono svolgere; di contribuire alla promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione

volontaria nella comunità locale; di offrire formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario; di facilitare l'accesso dei cittadini alle attività di volontariato anche occasionale attraverso un orientamento e la promozione dei valori solidaristici e della partecipazione.

3. L'Associazione mira, in particolare, a mettere in rete gli enti del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti che operano per finalità civiche e solidaristiche, presenti sul territorio bresciano, in un sistema integrato che, attraverso un articolato programma di iniziative sociali, artistiche, culturali e ambientali, consenta di promuovere, migliorare e potenziare l'impegno a favore di persone svantaggiate, della cura dell'ambiente e della comunità in generale. L'Associazione si impegnerà a organizzare un supporto da parte di volontari qualificati in occasione di eventi, feste e manifestazioni varie, di carattere sociale, culturale e ambientale che rechino vantaggio alla città ed ai cittadini in genere anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati; a fornire supporto qualificato alle realtà educative anche attraverso interventi diretti nelle scuole per la diffusione della cultura e della pratica del volontariato; a collaborare con enti pubblici e privati che perseguono le medesime finalità.
4. I soggetti aderenti all'Associazione promuovono congiuntamente le proprie attività, moltiplicandone visibilità ed opportunità, organizzando nel contempo una rete di collaborazioni reciproche per valorizzare le rispettive competenze ed ottimizzare il perseguimento degli obiettivi comuni nei vari ambiti, accogliendo altre imprese e/o enti aventi le medesime caratteristiche.
5. L'implementazione di tali finalità viene attuata attraverso l'adozione di un Regolamento che stabilisce i requisiti minimi in termini di qualità, di offerte e di condotta a cui tutti gli associati, salvo deroghe stabilite nel Regolamento medesimo, si impegnano ad attenersi, con l'obiettivo di perseguire il benessere e la piena soddisfazione di tutte le persone coinvolte, dagli inserimenti lavorativi ai tirocini di inclusione sociale a tutti i lavoratori, dai clienti ai fornitori, ad altre eventuali tipologie di "utenza" coinvolte (es.: anziani, giovani) ed infine alla comunità in generale con riferimento alla promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini.
6. Il raggiungimento dello scopo associativo potrà essere perseguito, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'attuazione di iniziative economiche e campagne di comunicazione.
7. L'Associazione, per il perseguimento del proprio fine istituzionale, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
8. L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, potrà svolgere, nei limiti ex legge previsti, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

#### **Art. 4 – Associati**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione enti del terzo settore, tali da coprire il 70% della base associativa che per una quota non superiore al 30% potrà essere formata da altri enti, in particolare pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 5 - Ammissione del socio**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati**

1. Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione, di controllarne l'andamento e di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi Associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
  - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
  - mettere a disposizione, secondo le modalità di volta in volta condivise, strutture, mezzi e materiali;
  - sostenere pro quota i costi documentati necessari per l'organizzazione delle iniziative e/o rifondere pro quota agli associati gli esborsi affrontati per la realizzazione di eventi riconducibili all'Associazione come stabilito ogni anno dall'Assemblea;
  - pubblicizzare gli eventi degli altri associati programmati nell'ambito dell'Associazione;
  - non organizzare autonomamente manifestazioni ed iniziative rivolte al pubblico in concomitanza di eventi proposti dall'Associazione e con gli stessi concorrenti.
3. Gli Associati hanno l'obbligo di adeguarsi ed attenersi, pena esclusione dell'Associazione, alle prescrizioni del Regolamento.
4. È fatto divieto agli associati di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, eventuali posizioni di diritto originarie dall'appartenenza alla presente Associazione, così come è vietata ogni forma di cessione della partecipazione o di subingresso.

## **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

b) recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere effetto, salvo diverso accordo. Resta fermo l'obbligo di portare a termine – secondo buona fede – gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito delle attività già programmate e l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

c) espulsione: l'assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto di voto l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; può essere escluso l'associato che:

Sia sottoposto a procedure concorsuali;

Sia moroso per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

Contravvenga a taluno dei doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento e/o da altri atti o provvedimenti assunti dagli Organi dell'Associazione;

Ponga in essere azioni ritenute disonorevoli e/o fuori dall'Associazione;

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

3. Per ogni altra controversia si rimanda alla clausola compromissoria (art.24 del presente statuto).

### **ART. 7 BIS (Attività di volontariato)**

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato può esser prestata anche da soggetti minorenni purchè abbiano compiuto i 14 anni di età. In tal caso la richiesta di svolgere attività come volontario dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o da soggetti equivalenti.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Tutti i volontari che prestano attività libera e gratuita nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 8 - Organi Sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- e) Organo di controllo.

### **Art. 9 - Assemblea**

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), da inviare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. In caso di convocazione tramite e-mail, l'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima del giorno di adunanza.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 10 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

a) nomina e revoca, quando previsto, dall'organo di controllo;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

i) delibera sull'esclusione dei soci.

### **Art. 11 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi, o di controllo, o ai dipendenti dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i tre quarti degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.
5. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale, o per delega, con almeno la presenza del 30% degli associati con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

### **Art. 13 - Struttura dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

### **Art. 14 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente e il segretario.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

f) eleggere il Presidente, il vice Presidente e il Segretario;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire sezioni interne di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare all'occorrenza amministratori delegati o procuratori, determinandone i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o a singoli consiglieri anche istituendo la figura dell'amministratore delegato.

6. Nel caso vengano meno uno o più consiglieri prima della scadenza naturale, agli amministratori cessati subentrano mediante cooptazione i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale. Se dovesse venir meno la maggioranza dei componenti di nomina assembleare, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla sostituzione.

## **Art. 15 - Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione e dell'organo di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

## **Art. 16 - Organo di controllo**

L'Assemblea può nominare l'organo di controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge. L'organo di controllo è monocratico. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

#### **Art. 17 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
8. entrate derivanti dalle attività di cui all'Art. 79 nei limiti ex legge previsti;
9. entrate da attività commerciali nei limiti ex legge previsti;
10. ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

#### **Art. 18 – Patrimonio, contributi e convenzioni**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie delegando il Presidente a compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

### **Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **Art. 20 - Scritture contabili e bilancio**

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio d'esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento nonché una breve relazione sull'andamento economico/finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

### **Art. 21 – Avanzi di gestione**

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'Art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 22 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

L'associazione tiene:

1. Il libro degli associati
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisore
5. Il libro degli inventari
6. Il registro dei volontari

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

### **Art. 23 - Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 24 – Clausola compromissoria**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa a giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

### **Art. 25 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.